DISPOSIZIONI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E SULLA PUBBLICITA' AFFINE

Art. 20

Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con aeromobili

Per la pubblicita' eseguita mediante aerei, elicotteri e simili, con lancio di manifestini o di oggetti, ovvero a mezzo di scritte o disegni con luce, fumogeni, su tele ed altrimenti, la tariffa della imposta unica giornaliera non puo' superare i seguenti limiti: Comuni di classe I..... L. 20.000 " " II..... " 15.000 " " III..... " 10.000 " " IV..... " 5.000 " " V..... " 4.000 " " VI..... " 3.000 " " VII..... " 2.000

La suddetta tariffa e' applicata ad ogni ditta che effettua la pubblicita' ed in ogni comune, ove viene eseguita la pubblicita' stessa.

Versione in vigore dal 13 agosto 1961, non più in vigore dal 1 gennaio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine
Estremi	Legge 5 luglio 1961, n. 641
Capo	III — Pubblicità affine ordinaria e speciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sulle-pubbliche-affissioni-e-sulla-pubblicita-affine/art-20-tariffa-unica-per-la-pubblicita-affine-speciale-con-aeromobili/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it